



## **COMUNE DI OLLOLAI**

Provincia di Nuoro

VIA MAZZINI N.2 – CAP 08020

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n.1416 del 10/05/2013

Albo n.72 del 13/05/2013

### **ORDINANZA N. 17 DEL 10/05/2013**

**OGGETTO: “PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI”.**

#### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, materiale secco di qualsiasi natura può causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

**TENUTO CONTO** che la presenza di materiali ferrosi, parti di elettrodomestici, suppellettili, arredi e simili in disuso, siano di grave pregiudizio per il decoro urbano e possano innescare e/o favorire il propagarsi del fuoco e/o il proliferare di insetti e altri animali nocivi;

**VISTE** le Prescrizioni Regionali Antincendio 2013 (Allegato alla D.G.R. n.16/20 del 09/04/2013);

**NELL’OTTICA** della profilassi e della lotta alle zecche ed agli insetti nocivi;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana (Delibera C.C. N° 11 del 27/03/81)

**VISTO** il D.Lgs.N°267/00;

**VISTA** l’ordinanza sindacale N° 6 del 19/06/02 (“Disposizioni per l’igiene dell’abitato”);

#### **ORDINA CHE ENTRO IL 15 GIUGNO 2013 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE**

##### **A) le prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera G.R. N.16/20 del 09/04/2013:**

1) Entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri.

2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.

4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 5, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

**L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 (articolo 28 Allegato alla Delibera G.R. n.16/20 del 09/04/2013 recante “ Prescrizioni Regionali Antincendio 2013”).**

**B) le seguenti prescrizioni:**

- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire i proliferare di insetti e altri animali nocivi.

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7-bis del d.LGS 267/00).

- E' vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 51 a euro 154 (Ordinanza Sindacale n.6 del 19/06/2002).

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Ollolai e alla Stazione Forestale e di V.A. di Gavoi.

**AVVERTE**

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
- Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che il responsabile del procedimento inerente la presente ordinanza è il Responsabile Unico del Comune di Ollolai Ing. Davide Soro.

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.**

**DEMANDA**

**A tutto il personale indicato dall'articolo 29 delle "Prescrizioni Regionali Antincendio 2013", la vigilanza sul tassativo rispetto delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2013 citate e di quelle imposte con la presente ai fini dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni eventualmente accertate.**

Ollolai 10/05/2013



**IL SINDACO**

Marco Walter Columbu